

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BRUSASCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 NOVEMBRE 1968

Modifica alle disposizioni in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati ed istituzione di un diritto compensativo (imposta di conguaglio) sugli analoghi prodotti di provenienza estera relativamente all'ossido di vanadio (pentossido o anidride vanadica)

ONOREVOLI SENATORI. — Le imposte indirette che colpiscono beni o servizi oggetto di scambi internazionali, sono regolate dal principio della tassazione nel Paese in cui se ne verifica il reale consumo od utilizzo. Tale regola conduce alla applicazione di esoneri o ristorni all'esportazione e di imposizioni di conguaglio alla importazione. Agli effetti dell'imposta generale sull'entrata, in applicazione del detto principio, la legge 31 luglio 1954, n. 570, dispone:

(articolo 1, comma primo). — Gli esportatori di prodotti industriali elencati in apposita tabella, sono ammessi alla restituzione dell'IGE in relazione alle merci esportate ed alle materie prime ed altri prodotti impiegati nella loro fabbricazione;

(articolo 1, comma secondo). — Sui prodotti industriali importati dall'estero elencati anch'essi in apposita tabella, è dovuta all'atto della importazione in aggiunta alla imposta di cui all'articolo 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, una imposta di conguaglio rapportata

all'IGE che gli stessi prodotti avrebbero assolto durante la loro fabbricazione in Italia.

Le tabelle di cui si tratta all'articolo 1 sono formate ed approvate con decreto emanato dal Presidente della Repubblica (articolo 3).

Nel decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1954, n. 676 (Tabelle A e B, parte IV), veniva fissato il rimborso dell'IGE all'esportazione e la corrispondente imposta di conguaglio all'importazione per l'ossido di vanadio (tecnicamente classificato nella vigente tariffa doganale alla voce 28.28-I pentossido di vanadio o anidride vanadica), nella misura dell'1 per cento.

Detta aliquota con decreto del Presidente della Repubblica del 23 agosto 1960, n. 905, veniva elevata al 2,50 per cento e successivamente portata al 3 per cento con il decreto-legge 31 agosto 1964, n. 705, che stabiliva in generale l'aumento dell'imposta generale sull'entrata nella misura del 20 per cento.

L'ossido di vanadio (denominato anche pentossido di vanadio) costituisce materia

prima per la produzione della ferrolega « ferro-vanadio », impiegata in misura rilevante nella siderurgia per la produzione di acciai speciali destinati a particolari successive lavorazioni di prodotti dell'industria meccanica di alto titolo.

L'ossido di vanadio (pentossido) è il risultato della trasformazione chimica di vanadati ottenuti dalla lavorazione di minerali contenenti uranio, piombo e vanadio. Una produzione del genere non esiste in Italia; per cui gli approvvigionamenti debbono avere luogo esclusivamente mediante importazioni. Pertanto l'esportazione di tale prodotto, come invece è previsto dai provvedimenti legislativi sopra accennati, è inesistente.

L'industria delle ferro-leghe — colpita nella propria produzione — chiese immediatamente alle autorità responsabili l'abolizione di detta imposta di conguaglio che veniva a crearle una posizione di inferiorità sul mercato interno rispetto alla concorrenza del prodotto estero, particolarmente quello comunitario, assumendo il carattere di vero e proprio balzello senza trovar riscontro negli altri Paesi e concretandosi in definitiva in un ostacolo al collocamento della produzione nazionale di ferro-lega. Ciò costituisce una vera e propria distorsione di natura fiscale: come noto, il Trattato di Roma istitutivo della Comunità economica europea vieta l'applicazione di dazi doganali o tributi equivalenti all'importazione che non siano quelli previsti dalle tariffe concordate.

Nella specie non esiste, come è stato già rilevato, alcun rimborso all'esportazione; e l'applicazione all'importazione di una imposta di conguaglio concreta una vera e propria contraddizione nella terminologia e nella finalità del diritto.

Si tratta, dunque, ed esclusivamente, di un diritto applicato all'importazione assolutamente vietato. La distorsione che ne deriva in danno della produzione italiana, e non poteva essere diversamente, fu riconosciuta fondata dalla CEE allorchè ebbe ad esaminare nella decorsa legislatura un progetto di revisione delle vigenti disposizioni in materia.

Nell'attesa di un provvedimento riparatore, la nostra produzione trovò per un certo periodo parziale rimedio attraverso l'istituzione di contingenti tariffari in esenzione doganale per importazioni da Paesi terzi, concessi dalla CEE.

L'abolizione dei dazi doganali tra i Paesi della CEE, entrata in vigore il 1° luglio 1968, aggrava oggi la posizione della produzione italiana, facendo permanere all'importazione un onere sostanzialmente sostitutivo degli aboliti dazi doganali; non solo ma l'inevitabile progressiva abolizione dei contingenti a dazio zero o agevolato da Paesi terzi conseguenti all'instaurazione della tariffa doganale comune, finirà per far venire meno quel correttivo che negli scorsi anni ha permesso di far fronte alla maggiore competitività degli altri Paesi comunitari nel campo delle ferro-leghe attraverso il reperimento in Paesi terzi della materia prima, pentossido di vanadio, a condizioni di prezzo particolarmente favorevoli.

Anche nell'interesse delle maestranze, composte di lavoratori di alta qualificazione e specializzazione, oltre che della produzione, si rende indispensabile e urgente abrogare le norme in atto e riequilibrare una situazione che non presenta vantaggi nè per l'industria produttrice, nè per quella consumatrice: e che, infine, contrasta con le finalità che si proponeva la legge 31 luglio 1954, n. 570, di favorire cioè l'esportazione (nel caso specifico inesistente) e di proteggere l'industria nazionale dalle concorrenze estere, ma non certo di colpire materie prime inesistenti nel Paese. Nel caso particolare si sono raggiunti effetti totalmente contrari; e contrari allo stesso indirizzo governativo — riconfermato anche con recenti provvedimenti — volto a creare sempre più favorevoli condizioni di sviluppo delle aziende industriali, commerciali ed artigianali, ai fini di favorire il massimo della occupazione.

Onorevoli colleghi, chiarite le ragioni che giustificano il provvedimento proposto, ho fiducia nel vostro consenso al seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Sono aboliti il rimborso dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione e la riscossione della corrispondente imposta di conguaglio all'importazione, ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'ossido di vanadio (pentossido o anidride vanadica) classificato nella tariffa doganale vigente alla voce 28.28-I.